



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 63**

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale

# Indice

1. DDL S. 63 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 63 . . . . .	5
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	13
1.3.1. Sedute . . . . .	14
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	15
1.3.2.1. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	16
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) del 06/03/2019 . . . . .	17
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 19 (pom.) del 12/03/2019 . . . . .	26
1.3.2.1.3. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 20 (ant.) del 13/03/2019 . . . . .	27
1.3.2.1.4. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 21 (pom.) del 13/03/2019 . . . . .	28
1.3.2.1.5. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (ant.) del 14/03/2019 . . . . .	29
1.3.2.1.6. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 25 (pom.) del 10/04/2019 . . . . .	30
1.3.2.1.7. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 26 (ant.) dell'11/04/2019 . . . . .	31
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	32
1.4.1. Sedute . . . . .	33

## **1. DDL S. 63 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 63  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale

**Titolo breve:** *CONSUMO DEL SUOLO*

---

Iter

**6 marzo 2019:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.63**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Gaetano Quagliariello](#) ( [FI-BP](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 1 del 23 marzo 2018.

Classificazione TESEO

RISANAMENTO URBANO , CENTRI URBANI , AMBIENTE

**Articoli**

COMUNI (Artt.1, 7-9), PIANO REGOLATORE GENERALE (Art.1), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Artt.1-5), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.2-4, 6-8, 10), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Artt.2, 4, 8), IMMOBILI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Artt.2-4, 6, 8), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3, 6-8), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Artt.2, 8), COSTRUZIONI ANTI SISMICHE (Art.2), RISPARMIO ENERGETICO (Art.2), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.2), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.2), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.2, 3), ONERI DI URBANIZZAZIONE (Artt.2-4), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.2-4), ALBERGHI E LOCANDE (Art.3), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Artt.5, 10), FONDI DI ROTAZIONE (Art.5), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.5), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.5), REGIONI (Art.5), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.6), IRAP (Art.6), ICI (Artt.6-8), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.6), LAVORATORI AUTONOMI (Art.6), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Artt.7, 8), VINCOLI DI DESTINAZIONE (Art.8), PARTECIPAZIONE POPOLARE (Art.9), IMMOBILI DEMANIALI (Art.10), PERMUTA (Art.10), AGENZIA DEL DEMANIO (Art.10), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.10), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Art.10), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.10)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 9ª Sen. [Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-](#)

[PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 6 marzo 2019) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13<sup>a</sup> Sen. [Paola Nugnes \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 6 marzo 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [13<sup>a</sup> Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **redigente** il 14 febbraio 2019. Annuncio nella seduta n. 91 del 19 febbraio 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite [9<sup>a</sup> \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) e [13<sup>a</sup> \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **referente** il 1 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 96 del 5 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 63

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 63

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **QUAGLIARIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale

Onorevoli Senatori. - La contrapposizione centro-periferia caratterizza da sempre la lettura della città moderna, associando quasi sempre alle periferie un'accezione negativa: aree deboli, con problemi di carattere economico, sociale, di struttura urbana ed edilizia, di mobilità, di qualità della vita. Di contro, il centro si presenta frequentemente come parte vitale della città, sede degli affari e dei servizi, luogo culturale, espressione dei valori storici e dell'identità della comunità.

Negli ultimi anni, complice anche la grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese e che ha avuto effetti drammatici sulle fasce deboli della popolazione, il problema delle periferie urbane e delle aree degradate è tornato ad imporsi nel dibattito politico, rendendo sempre più urgente e improrogabile la necessità di rispondere al disagio che le caratterizza.

Agli scenari più pessimistici che derivano dalla consapevolezza del degrado urbano e delle questioni sociali connesse all'espansione delle periferie in Europa e in Italia nell'ultimo secolo, si contrappongono oggi analisi ed esempi concreti che vedono proprio in queste zone il laboratorio della città del futuro.

La chiave per il rilancio delle aree periferiche o comunque degradate sembra proprio consistere nel superamento della contrapposizione centro-periferia: riuscendo a portare la città nei quartieri di edilizia popolare, le periferie possono diventare il fulcro della città di domani. Tale cambiamento di rotta dipende da alcuni fenomeni sociali di lungo periodo. Le grandi città occidentali sono entrate nella cosiddetta fase della deurbanizzazione. Molto spesso l'espansione della città ha reso meno netti i confini con i comuni di cintura, dando vita a quella che viene definita la «città diffusa», caratterizzata più da flussi di merci e persone che da confini. Un esempio potrebbe essere il territorio tra Milano e Varese. In altri casi, invece, ritroviamo elementi di continuità tra centro e periferia, con la presenza di quartieri popolari in aree centrali o, viceversa, di aree abbienti in zone periferiche. Roma e Napoli, per esempio. Molti quartieri periferici realizzati nel secondo Novecento per rispondere a consistenti esigenze abitative sono oggi interessati da gravi problemi di marginalizzazione sociale e di degrado urbanistico ed edilizio connessi alla loro localizzazione, alla carenza e scarsa qualità di spazi aperti e attrezzature collettive, all'insufficiente integrazione tra i servizi agli abitanti. I temi della riqualificazione delle aree periferiche delle città europee sono da diversi anni al centro delle politiche promosse dall'Unione europea. In particolare, la consistenza quantitativa delle periferie pubbliche realizzate in Italia e in Europa nella seconda metà del Novecento, un disegno spaziale e un assetto funzionale spesso incompleto, la presenza di forme di emarginazione economica e sociale, hanno reso tali ambiti un laboratorio necessario per la sperimentazione di strategie integrate di riqualificazione economica, sociale e spaziale. Dai progetti pilota ai programmi Urban I e II in ambito europeo, ai contratti di quartiere I e II predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai programmi di riqualificazione sostenibile del territorio in ambito italiano, le esperienze attuate hanno messo in evidenza il bisogno di avviare nuovi percorsi, con riferimento alle specifiche condizioni ambientali,

urbanistiche ed edilizie delle aree urbane.

Dalle esperienze di riqualificazione delle periferie pubbliche attivate in ambito nazionale e internazionale, con particolare riferimento ai progetti di *City Challenge* inglesi attuati negli anni '90 e alle più recenti misure messe in campo dalla Francia con il grande progetto *Espoir Banlieues* studiato nel 2008 per risolvere il grave problema di degrado, violenza e criminalità, esploso nelle periferie parigine, appare il bisogno di sperimentare nuovi approcci basati su un'attenta analisi delle situazioni locali e della natura multidimensionale dei problemi relativi alla qualità dell'abitare in tali contesti. Alla crescente attenzione per le valenze ambientali e sociali del problema del degrado si affianca, dunque, la necessità di avviare programmi e progetti innovativi e sostenibili. Può risultare necessario utilizzare nuove procedure premiali per incentivare spostamenti di cubature e tecniche perequative per ridistribuire benefici e oneri urbanistici, o per favorire il coinvolgimento dei proprietari di immobili e degli abitanti. Le procedure premiali possono prevedere l'utilizzo di *bonus* edilizi ambientali, il trasferimento di cubature e la permuta di aree e di immobili. All'integrazione tra gli attori istituzionali e privati si affianca il bisogno di avviare processi di ascolto delle necessità degli abitanti e di promozione della loro partecipazione alla riqualificazione dei loro ambienti di vita. La partecipazione dei cittadini, in tali contesti, diventa insieme fine e strumento. Coinvolgere gli abitanti nel processo di definizione delle scelte che riguarderanno le trasformazioni del territorio non è soltanto una scelta di democrazia, ma favorisce il perseguimento di obiettivi rispondenti alle differenti esigenze, richiamandosi alla competenza di chi vive sul territorio.

Il presente disegno di legge prevede diverse tipologie di intervento finalizzate alla riqualificazione e rigenerazione urbana, dal punto di vista edile, economico e sociale, al sostegno e allo sviluppo locale, alla creazione in contesti difficili di meccanismi di promozione economica e agevolazione per la nascita di nuove imprese, e di conseguenza di nuovi posti di lavoro, in periferia e nelle aree urbane degradate. Questa iniziativa di rinnovamento strutturale si affianca a iniziative di promozione del risparmio energetico e sostenibilità ambientale e di introduzione di avanzati *standard* di sicurezza, nonché alla creazione di nuove e più adeguate strutture di edilizia residenziale e sociale che permettano di combattere il profondo degrado e disagio abitativo che caratterizza le zone più povere delle nostre città.

L'articolo 1 investe i comuni e le città metropolitane del compito di individuare e mappare le aree di degrado sul territorio, sotto la loro rispettiva giurisdizione, che siano assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale.

L'articolo 2 fornisce la definizione di intervento di rigenerazione urbana e ne definisce le finalità, inserendole nel più ampio contesto delle priorità definite dalla Politica europea di coesione 2014-2020. L'articolo 2 propone inoltre, al comma 1, una ridefinizione del vigente *bonus* applicabile agli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico, ampliandone l'ambito di applicazione non soltanto a edifici residenziali, ma anche a quelli adibiti a uso commerciale o produttivo, rendendola una misura strutturale di respiro triennale e riducendone l'aliquota base al 35 per cento. Accanto a questa ridefinizione si inserisce una agevolazione maggiore, pari al 65 per cento e fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli edifici siti in aree periferiche o degradate (come definite dall'articolo 1). Viene inserito inoltre un meccanismo premiale proporzionato al miglioramento della classe energetica riservato agli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificati dalla presente legge. Il comma 2 inoltre prevede che le agevolazioni di cui al comma 1 siano applicabili anche agli interventi di *retrofit* energetico e riqualificazione antisismica. Il comma 3 riporta disposizioni semplificative riguardo alle procedure di autorizzazione, mentre il comma 4 esclude che le spese di ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici siano computate ai fini del patto di stabilità interno. Il comma 5 prevede che per tali interventi non siano dovuti gli oneri di urbanizzazione e sia dimezzato il canone di occupazione del suolo pubblico. Infine, il comma 6 prevede sanzioni in caso di false attestazioni al fine di ottenere le agevolazioni.

L'articolo 3 prevede un aumento del *bonus* per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive e alberghiere site in aree periferiche o degradate fino al 60 per cento e anche in questo caso



prevede i medesimi benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2.

L'articolo 4 inserisce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di intervento: la sostituzione edilizia. Il nostro ordinamento attuale prevede, infatti, soltanto la demolizione e la nuova costruzione, costringendo gli operatori che vogliono demolire un edificio e costruirne uno nuovo a pari volumetria a inutili, multiple e farraginose procedure di autorizzazione. Anche per la sostituzione edilizia gli oneri di urbanizzazione vengono eliminati. L'edificio di nuova costruzione dovrà essere classificato in classe energetica A o superiore.

L'articolo 5 propone di riattivare il Fondo rotativo statale per i progetti, oggi inutilizzato a causa dei ritardi nei provvedimenti attuativi, e di utilizzarne quota parte per finanziare interventi di riqualificazione di zone periferiche e degradate individuate dalle regioni e selezionati da un'apposita commissione tecnica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che andrà a finanziare almeno un progetto in ogni regione. Alle risorse provenienti dal Fondo rotativo statale dei progetti si aggiungono quelle del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate allo sviluppo urbano sostenibile.

L'articolo 6 introduce un corposo pacchetto di agevolazioni fiscali in favore delle micro, piccole e medie imprese che inizino una nuova attività nelle aree periferiche o degradate individuate dai comuni e dalle città metropolitane. Le agevolazioni prevedono un credito sulle imposte sui redditi variabile dal 50 all'80 per cento, esenzione totale IRAP e IMU, nonché l'esonero dal versamento dei contributi per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata minima dodici mesi, per i primi cinque anni, a condizione che almeno un terzo dei dipendenti risulti residente in zone periferiche o degradate.

L'articolo 7 inserisce, su facoltà dei comuni, la possibilità di attuare ulteriori agevolazioni fiscali per incentivare le iniziative di rigenerazione urbana. In particolare le ipotesi sono la riduzione degli oneri concessori del 50 per cento, la sospensione dell'IMU, della TARI e TASI per un periodo massimo di dieci anni, oltre che l'esonero dal versamento dell'imposta di registro.

L'articolo 8, al contrario, prevede un sistema di sanzione, applicabile su decisione dei comuni, che prevede un aumento delle aliquote di IMU e TASI fino allo 0,2 per cento a valere sugli edifici inutilizzati, incompiuti o dismessi da oltre cinque anni.

L'articolo 9 affida alle regioni e alle province autonomie di Trento e di Bolzano il compito di disciplinare le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di riqualificazione, rinnovo, recupero e tutela delle aree urbane.

L'articolo 10 declina la procedura di permuta, già inserita nel nostro ordinamento dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, inserendo un nuovo piano specifico che preveda «lo scambio» di edifici di particolare pregio storico architettonico, presenti in zone centrali della città - spesso adibiti a sedi governative, di amministrazioni statali o di enti pubblici e che risultano ormai inadeguate a tale uso - che necessitino di opere di ristrutturazione, con la costruzione di nuove strutture, di pari o maggiore volumetria, adeguate alla destinazione d'uso suddetta da erigere in zone periferiche e disagiate. L'Agenzia del demanio è chiamata, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, a stilare un apposito elenco dei beni da cedere con procedura di permuta in seguito a una regolare procedura di selezione pubblica. I soggetti che si aggiudicheranno tali progetti potranno beneficiare per i primi cinque anni di investimento, di un regime fiscale concordato direttamente con l'Agenzia delle entrate (come già avviene nei confronti dei grandi investitori esteri).

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali di armonizzazione tra la legislazione statale e quella regionale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Individuazione delle aree degradate e interventi di rigenerazione urbana)*

1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali e nel caso delle città metropolitane all'interno degli strumenti di programmazione e pianificazione integrata strategica d'area

vasta, le aree urbane, periferiche e non, caratterizzate da degrado, da sottoporre a interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale.

2. Per rigenerazione urbana si intende un insieme organico di interventi riguardanti edifici pubblici e privati, con destinazione d'uso residenziale, produttiva o commerciale, nonché spazi pubblici o destinati a servizi pubblici, che attraverso iniziative di demolizione e ricostruzione, riqualificazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione e nuova costruzione, al fine di ottenere una riqualificazione sociale e un rilancio economico delle aree di cui al comma 1, perseguano almeno una delle seguenti finalità, anche in accordo, con riferimento alle lettere da *f*) a *p*), con le priorità europee delineate dalla Politica europea di coesione 2014-2020:

- a*) conseguire una riduzione e un efficientamento significativi dei consumi idrici ed energetici, agendo sulle prestazioni degli edifici, sul risparmio e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b*) mettere in sicurezza gli edifici da un punto di vista statico;
- c*) prevedere la bonifica di aree, nonché la qualificazione naturalistica di spazi pubblici;
- d*) migliorare la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti;
- e*) incentivare la mobilità intermodale e sostenibile;
- f*) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- g*) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché il loro utilizzo e qualità;
- h*) migliorare la competitività delle piccole e medie imprese;
- i*) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
- l*) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- m*) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse;
- n*) promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le infrastrutture di rete;
- o*) promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- p*) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione;
- q*) investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente;
- r*) migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione.

3. Le aree di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione straordinaria del Consiglio comunale da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i comuni già dotati dei piani regolatori generali ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero in sede di formazione dei piani regolatori generali per i comuni che ne sono sprovvisti.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3, o successivamente con le stesse modalità di approvazione, sono individuati nel dettaglio i quartieri, gli isolati, gli immobili, i complessi edilizi da sottoporre agli interventi di cui al comma 2.

Art. 2.

*(Ampliamento e proroga bonus ristrutturazioni, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali, commerciali e produttivi)*

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2018» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
- b*) all'articolo 14, comma 1, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento»;
- c*) all'articolo 14, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ENEA effettua inoltre, con cadenza annuale, una ulteriore analisi dei risultati e delle criticità riscontrate in sede di applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, e ne trasmette relazione al Ministero dello sviluppo economico»;

- d) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
- e) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
- f) all'articolo 16, comma 1, le parole: «La detrazione è pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 35 per cento»;
- g) all'articolo 16, dopo il comma 1-*septies*, sono inseriti i seguenti:
- «1-*octies*. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ricadenti in aree periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero ad attività commerciali o produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2019.
- 1-*novies*. Agli edifici adibiti ad abitazione ovvero ad attività commerciali o produttive, che, a seguito degli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto, migliorino le prestazioni energetiche con certificazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, e nel rispetto dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una maggiore detrazione secondo i seguenti criteri:
- a) nessuna maggiorazione fino alla classe energetica C;
  - b) maggiorazione della detrazione del 5 per cento per ogni salto di classe dalla B fino alla A1;
  - c) maggiorazione ulteriore del 10 per cento per il salto di classe alla categoria di edificio ad energia quasi zero».
2. La detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-*octies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della presente legge, si applicano esclusivamente alle aree individuate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
3. Gli interventi di *retrofit* energetico e riqualificazione antisismica, ovvero gli interventi che conseguono un miglioramento della prestazione energetica certificato dall'attestato di prestazione energetica (APE), nonché di miglioramento antisismico ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, che non rientrino già nei casi di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.
4. Gli interventi di cui al presente articolo si intendono equiparati alle attività di manutenzione straordinaria e si intendono soggetti alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
5. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-*quater* è inserito il seguente:
- «14-*quinquies*. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per gli interventi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 16-*bis* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la ristrutturazione e riqualificazione degli immobili di proprietà pubblica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
6. Per gli interventi di cui al presente articolo non sono dovuti oneri di urbanizzazione e il canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap) si intende ridotto del 50 per cento.

7. In caso di false attestazioni energetiche, redatte al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano, oltre alle sanzioni a carico del professionista previste dalla normativa vigente, la restituzione di un ammontare pari al doppio del *bonus* ottenuto, nonché le sanzioni per il reato di frode fiscale previste dalla legislazione vigente.

Art. 3.

*(Bonus ristrutturazione hotel e strutture ricettive)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, nonché per contribuire alla valorizzazione, riqualificazione e rigenerazione urbana, ambientale e sociale del territorio, alle strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta ai sensi del comma 2, site in aree periferiche o comunque degradate, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e per i quattro successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7».

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle aree degradate individuate ai sensi dall'articolo 1 della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo non sono dovuti oneri di urbanizzazione e il canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap) è ridotto del 50 per cento.

Art. 4.

*(Procedura di sostituzione edilizia)*

1. Al fine di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità, che sono classificati nelle categorie di classe energetica E, F e G, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, o non rispettino gli *standard* antisismici e idrogeologici, la demolizione ai fini della successiva ricostruzione di un edificio a destinazione residenziale, commerciale o produttiva, all'interno della medesima proprietà, di pari volumetria e superficie utile, non è da considerarsi nuova costruzione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Gli oneri di urbanizzazione, nei casi rispondenti ai requisiti di cui al comma 1, non sono dovuti.

3. La sostituzione di cui al comma 1 può avere luogo ove venga garantita la realizzazione di un edificio di classe energetica A, ovvero che richieda un consumo di suolo pari o inferiore all'edificio originario, purché venga garantito il ripristino delle aree verdi presenti al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 5.

*(Fondo rotativo statale per progetti di riqualificazione delle aree degradate)*

1. Al fine di favorire la riqualificazione delle aree di cui all'articolo 1 dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, nonché della sostenibilità ambientale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli enti locali per progetti inerenti alle aree di cui all'articolo 1.

2. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, provvedono a selezionare almeno uno e fino a dieci interventi sul proprio territorio e a darne formale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata,

indice uno specifico concorso con procedura aperta, anche mediante strumenti telematici, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 2, nel limite delle risorse assegnate dal comma 5 e comunque nel numero di almeno uno per regione.

4. I progetti sono valutati dalla commissione di selezione per i progetti di rigenerazione urbana sostenibile (RIUSO), composta da tre esperti nominati con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministro il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

5. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 è utilizzata quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

Art. 6.

*(Benefici fiscali per le piccole e medie imprese nelle aree urbane degradate)*

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano una nuova attività economica nelle aree di cui al medesimo articolo 1 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi dieci periodi di imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i successivi periodi di imposta fino al quinto l'esenzione è concessa per una percentuale pari all'80 per cento; dal quinto periodo di imposta l'esenzione è pari al 50 per cento. L'esenzione di cui al precedente periodo è dovuta fino a concorrenza dell'importo di euro 300.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle aree urbane di cui all'articolo 1;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi dieci periodi di imposta fino a concorrenza di euro 500.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione totale dall'imposta comunale sugli immobili (IMU) per il triennio 2019-2021 a beneficio dei soli immobili, ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree di cui all'articolo 1 e posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche di cui all'alinea;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività, fino al limite annuo massimo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli assunti risieda nelle aree di cui all'articolo 1 della presente legge. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito autonomo che svolgono la loro attività all'interno delle medesime aree.

Art. 7.

*(Ulteriori agevolazioni fiscali)*

1. Per favorire gli interventi di cui all'articolo 1 anche attraverso investimenti in ambito di rigenerazione urbana, i comuni possono introdurre per un periodo massimo di dieci anni un regime agevolato consistente nella riduzione di almeno il 50 per cento degli oneri concessori di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché nella sospensione totale dell'imposta municipale unica (IMU), della tassa sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

2. Ai trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana non si applica l'imposta di registro.

Art. 8.

*(Incentivo al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato, incompiuto,*

*dismesso o degradato)*

1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, l'aliquota dell'IMU e della TASI previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non destinato in modo continuativo e prevalente alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.

3. In caso di richiesta di trasformazione urbanistica e di cambio di destinazione d'uso le amministrazioni competenti agevolano e favoriscono le stesse, nonché il recupero e il riutilizzo dei manufatti già esistenti.

Art. 9.

*(Partecipazione delle comunità locali)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di riqualificazione, rinnovo, recupero e tutela delle aree urbane di cui alla presente legge e la piena condivisione dei progetti selezionati dalle regioni ai sensi all'articolo 5, comma 2.

Art. 10.

*(Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di pregio)*

1. Le procedure di permuta di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono considerate di assoluta priorità qualora gli immobili adeguati all'uso governativo o amministrativo, o da costruire con tali caratteristiche a seguito di procedura di permuta, siano siti nelle aree di cui all'articolo 1.

2. L'Agenzia del demanio procede ad una ulteriore selezione degli immobili da rilasciare, come previsto dalla procedura di permuta di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati, redigendo, previo parere del Ministero per i beni e la attività culturali, un apposito elenco degli immobili di particolare valore storico-artistico ovvero posti in siti di pregio. Il Ministero per i beni e le attività culturali, con apposito decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia la procedura pubblica di selezione degli operatori privati interessati alla procedura di permuta dei suddetti siti con edifici nuovi di volumetria pari o maggiore fino ad un massimo del 30 per cento, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Al fine di garantire certezza sugli oneri tributari, gli operatori aggiudicatari delle procedure pubbliche di selezione di cui ai commi 1 e 2 possono beneficiare di un particolare regime fiscale, concordato in via preventiva e non modificabile, per i primi cinque anni dalla data di stipula del contratto di permuta, direttamente tra l'Agenzia delle entrate e il soggetto investitore aggiudicatario di una permuta ai sensi dei commi 1 e 2. Con regolamento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative.

Art. 11.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni attuano le disposizioni previste dalla medesima legge coordinandole in modo organico con i rispettivi sistemi di pianificazione e governo del territorio, nonché con quelli di valutazione e tutela ambientale.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 63  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale

**Titolo breve:** *CONSUMO DEL SUOLO*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 5 \(ant.\)](#)

6 marzo 2019

[N. 19 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 20 \(ant.\)](#)

13 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 21 \(pom.\)](#)

13 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 23 \(ant.\)](#)

14 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 25 \(pom.\)](#)

10 aprile 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 26 \(ant.\)](#)

11 aprile 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>^</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

# 1.3.2.1.1. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) del 06/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019  
5<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

IN SEDE REFERENTE

**(63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

**(86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

**(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI.** - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

**(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

**(572) NASTRI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

**(609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

**(843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

**(866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,*

***n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico***

***(965) Virginia LA MURA. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo***

***(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 86, 164, 438, 572, 843 e 866, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 609, 965 e 984 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che sono stati assegnati alle Commissioni riunite ulteriori disegni di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 609, recante disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. Con il provvedimento, composto di 8 articoli, vengono anzitutto individuate le finalità a partire dalla valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli al fine di promuovere l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, e si riconosce il suolo come bene comune e risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.

Dopo aver precisato le definizioni di superficie agricola e di consumo di suolo, segnala che il testo prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, venga fissato il limite massimo di superficie agricola consumabile, al fine di contenere il consumo di suolo e l'erosione della superficie agricola nazionale. Si rimanda ad una deliberazione della Conferenza unificata per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione di tale obiettivo, nonché per la determinazione della superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del suo consumo.

Sempre con deliberazione della Conferenza unificata si provvede alla ripartizione della superficie agricola consumabile fissata a livello statale tra le diverse Regioni; e solo qualora la Conferenza non vi provveda le relative determinazioni dovranno essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il parere della Conferenza unificata.

Precisa poi che, senza oneri per la finanza pubblica il disegno di legge istituisce un Comitato interministeriale, costituito dai rappresentanti dei diversi Ministeri coinvolti e dell'Istat, nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, con compiti di controllo e monitoraggio relativamente al problema del consumo di superficie agricola nazionale.

Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo presenta al Parlamento entro il 31 marzo.

Alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è poi attribuito il compito di dare attuazione alle norme di principio dettate dal provvedimento, stabilendo, entro il limite massimo fissato a livello statale, l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale all'interno del rispettivo territorio. È altresì effettuato un rinvio alle previsioni contenute nel piano paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ricorda poi che il disegno di legge prevede il divieto di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti di Stato o di aiuti europei; a pena di nullità, tale divieto deve essere indicato negli atti di compravendita dei terreni. Sono quindi previste specifiche sanzioni per la violazione del divieto (una sanzione principale di natura pecuniaria e una sanzione accessoria volta a garantire il ripristino dello stato dei luoghi qualora la violazione sia stata perpetrata tramite attività edificatoria).

Vengono poi introdotte misure per incentivare il recupero del patrimonio edilizio rurale al fine di favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti. In particolare viene attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia a quei Comuni e quelle Province che danno priorità per la localizzazione degli insediamenti alle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali. Stessa priorità è anche attribuita ai privati che realizzano il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali.

Viene quindi istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un registro dei Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite fissato, registro a cui i Comuni interessati possono chiedere volontariamente di essere inseriti.

Si prevede poi che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal provvedimento siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, al risanamento di complessi edilizi nei centri storici e ad interventi di qualificazione ambientale e paesaggistica.

Sono infine previste disposizioni transitorie dirette a disciplinare il consumo di superficie agricola con riferimento ad interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti all'entrata in vigore della legge, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti.

Il relatore passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 984, che intende affrontare i temi del contrasto al consumo del suolo e della rigenerazione urbana perseguendo prioritariamente le seguenti finalità: realizzare una legge di principi, che possa essere agevolmente attuata dalle Regioni, con un regime transitorio flessibile e efficace; fermo l'obiettivo del saldo netto pari a zero di consumo di suolo nel 2050, avviare una riduzione progressiva del consumo di suolo; creare le condizioni per ipotizzare l'immediata inibizione della possibilità di incrementare previsioni che consentano consumo di suolo ulteriore rispetto a quello già programmato; con la nuova normativa a regime, porre un limite temporale massimo per la destinazione edificatoria delle aree; realizzare misure di semplificazione procedurale e di incentivazione economica per il riuso e la rigenerazione urbana.

Segnala che il testo proposto consta complessivamente di cinque articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità e l'ambito di applicazione della nuova normativa, disponendo, tra l'altro, che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione statale e regionale, si prevede in via generale che il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. A tal fine si stabilisce più in particolare che, nell'ambito delle procedure, previste dal Codice dell'ambiente, di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Codice dei contratti pubblici, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione delle alternative deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

Sempre al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, si stabilisce inoltre che le Regioni e le Province autonome orientano l'iniziativa dei Comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo.

L'articolo 2 del disegno di legge reca invece le definizioni rilevanti nella materia considerata, sul modello di quanto previsto dai disegni di legge n. 86, n. 164 e n. 843.

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che stabilisce i limiti al consumo di suolo e una specifica disciplina transitoria relativa agli stessi. In particolare, al comma 1, si prevede che, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, che costituiscono principi fondamentali del governo del territorio, norme di tutela ambientale e paesaggistica, nonché livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali.

Al comma 2 si stabilisce poi che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, i Comuni e le Regioni non possono adottare o approvare piani urbanistici generali o attuativi, comunque denominati, e relative varianti, che prevedano nuovo incremento netto di consumo di suolo rispetto ai piani già vigenti. In via transitoria sono fatti salvi, ai sensi del comma 3, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti prima della data di entrata in vigore della nuova legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della legge medesima, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Si stabilisce quindi, al comma 4, che le previsioni urbanistiche adottate o approvate in contrasto con i commi 2 e 3 sono nulle. Sono altresì nulli i titoli edilizi, comunque denominati, rilasciati o formati sulla base di previsioni urbanistiche nulle.

I commi 5 e 6, con riferimento alle previsioni urbanistiche già vigenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, e i commi 11 e 12, con riferimento alle previsioni urbanistiche che saranno successivamente adottate, stabiliscono, con una differente modulazione, che tali previsioni devono essere attuate entro determinati limiti temporali decorsi i quali le stesse perdono efficacia e che il ritardo nell'attuazione oltre i termini previsti determina un progressivo incremento dell'importo del contributo dovuto per il rilascio del permesso per costruire.

Il comma 7 prevede che, al fine di ridurre l'utilizzo di superfici libere edificabili, i Comuni possono consentire permuta tra superfici libere edificabili di proprietà privata e aree di proprietà comunale destinate a riuso e rigenerazione urbana, o anche tra i soli diritti edificatori delle relative aree, sulla base di stima del valore delle aree medesime; l'efficacia delle permuta è sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione di variante urbanistica che rende inedificabili le superfici libere oggetto della permuta medesima.

Ai sensi del comma 8, al fine di consentire la definizione di un quadro aggiornato del consumo di suolo determinato in conseguenza dell'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge, i Comuni entro un anno dalla predetta data dovranno fornire alle Regioni e alle Province autonome i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale già vigenti. Il successivo comma 9 dispone quindi che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla medesima data di entrata in vigore, adottano criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di Comuni, anche ubicati in diverse Province.

Proseguendo nell'esame dell'articolo 3, evidenzia che il comma 10 prevede la possibilità di compensazioni tra percentuali di consumo di suolo nelle diverse Regioni, mentre il comma 13 stabilisce che i Comuni che non forniscono i dati di cui al comma 8 sono inibiti dalla possibilità di approvare nuovi strumenti di pianificazione urbanistica. Ai sensi del comma 14 il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome. Il comma 15 stabilisce che le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Codice dei contratti pubblici e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Infine, ai sensi del comma 16, le serre e altri

interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

Sottolinea quindi la rilevanza dell'articolo 4, che detta disposizioni in tema di priorità del riuso e della rigenerazione urbana e di relative misure di incentivazione.

Ai sensi del comma 1 si prevede che le Regioni e le Province autonome adottano disposizioni per incentivare i Comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e da destinare prioritariamente a servizi pubblici, edilizia residenziale pubblica e recupero delle periferie. Il comma 2 prevede che, ai fini di cui al comma 1, è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti di aree urbanizzate.

I commi 3 e 4 stabiliscono poi che i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge, eseguono il censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati. Tali informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nel sito internet istituzionale dei Comuni. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge, l'esecuzione del censimento è presupposto necessario per il rilascio di titoli abilitativi che comportino, nell'ambito degli strumenti urbanistici già approvati, nuovo consumo di suolo. Le Regioni e le Province autonome dovranno adottare disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato.

Il comma 5 dispone quindi che, sulla base del censimento di cui sopra, sono approvati, anche su iniziativa dei privati interessati, i piani attuativi di rigenerazione urbana, su cui sono acquisiti, in presenza di vincoli, i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli. Ai sensi del comma 6 l'approvazione del piano attuativo per la rigenerazione urbana costituisce vincolo preordinato all'espropriazione e sostituisce i titoli abilitativi edilizi e le autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, il cui parere è stato acquisito per l'approvazione del piano. I lavori possono essere iniziati decorsi quindici giorni dalla comunicazione al comune di avvio dei lavori medesimi.

I successivi commi 7, 8, 9, 10 e 11 prevedono infine, sempre da parte delle Regioni e delle Province autonome, ulteriori forme di semplificazione amministrativa e anche riduzioni degli oneri di urbanizzazione, al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana.

L'articolo 5 stabilisce da ultimo che sono fatte salve le competenze in materia di governo del territorio delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad attuare quanto previsto dalla nuova legge ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia, fermi il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S), relatrice per la 13ª Commissione, dà conto del disegno di legge n. 63, che si propone di favorire il rilancio delle aree periferiche o comunque degradate dei centri urbani, superando la contrapposizione centro-periferia. A tale scopo esso prevede una pluralità di interventi finalizzati alla riqualificazione e rigenerazione urbana, dal punto di vista edile, economico e sociale, in modo da promuovere lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale, il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e la sicurezza, nonché la creazione di nuove e più adeguate strutture di edilizia residenziale.

Il provvedimento contiene 11 articoli. In primo luogo illustra l'articolo 1, che affida ai Comuni e alle Città metropolitane il compito di individuare e mappare, nei territori sotto la loro rispettiva giurisdizione, le aree di degrado, periferiche e non, che siano assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale. Si fornisce quindi la definizione di intervento di rigenerazione urbana e delle relative finalità, inserendole nel più ampio contesto delle priorità definite dalla Politica europea di coesione 2014-2020.

L'articolo 2 prevede poi una ridefinizione del vigente *bonus* di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n.

63, applicabile agli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico, ampliandone l'ambito di applicazione non soltanto a edifici residenziali, ma anche a quelli adibiti a uso commerciale o produttivo, e portandone la scadenza al 31 dicembre 2019 (al riguardo, si segnala che, per alcune tipologie di interventi, tale proroga è già stata disposta dalla legge di bilancio 2019). Si interviene inoltre sulla misura del *bonus*, la cui aliquota base viene ridotta al 35 per cento, inserendo nel contempo una agevolazione maggiore, pari al 65 per cento e fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli edifici siti in aree periferiche o degradate. È altresì stabilito un meccanismo premiale proporzionato al miglioramento della classe energetica riservato agli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2018, come modificati dalla presente legge. Si prevede inoltre che le nuove agevolazioni siano applicabili anche agli interventi di *retrofit* energetico e riqualificazione antisismica. Si introducono semplificazioni riguardo alle procedure di autorizzazione degli interventi in esame, che vengono assoggettati alla sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Inoltre si escludono le spese di ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici dal computo ai fini del patto di stabilità interno e si prevede che per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico non siano dovuti gli oneri di urbanizzazione e sia dimezzato il canone di occupazione del suolo pubblico. Infine, sono disposte sanzioni in caso di false attestazioni al fine di ottenere le agevolazioni.

L'articolo 3 stabilisce un aumento del *bonus* per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive e alberghiere site in aree periferiche o degradate fino al 60 per cento, con i medesimi benefici previsti per gli interventi per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico visti in precedenza.

L'articolo 4 inserisce la nuova procedura della sostituzione edilizia, che semplifica le autorizzazioni per la demolizione e ricostruzione, a pari volumetria, di edifici non in regola con le norme di sicurezza, sostenibilità, efficienza energetica, antisismiche e idrogeologiche, eliminando gli oneri di urbanizzazione. L'edificio di nuova costruzione dovrà essere classificato in classe energetica A o superiore.

La relatrice richiama poi l'articolo 5, che intende riattivare il Fondo rotativo statale per la progettualità, inutilizzato a causa dei ritardi nei provvedimenti attuativi, e di utilizzarne quota parte per finanziare interventi di riqualificazione di zone periferiche e degradate individuate dalle Regioni e selezionati da un'apposita commissione tecnica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che andrà a finanziare almeno un progetto in ogni Regione. Alle risorse provenienti dal Fondo rotativo statale dei progetti si aggiungono quelle del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate allo sviluppo urbano sostenibile.

L'articolo 6 inserisce una serie di benefici fiscali per le micro, piccole e medie imprese che inizino una nuova attività nelle aree periferiche o degradate individuate dai Comuni e dalle Città metropolitane. Si prevede un credito sulle imposte sui redditi dal 50 all'80 per cento per dieci anni, l'esenzione totale IRAP e IMU rispettivamente per dieci e tre anni, nonché l'esonero dai contributi per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata minima dodici mesi, per i primi cinque anni, a condizione che almeno un terzo dei dipendenti risulti residente in zone periferiche o degradate.

L'articolo 7 dà ai Comuni la facoltà di attuare ulteriori agevolazioni fiscali per incentivare le iniziative di rigenerazione urbana, tra cui la riduzione degli oneri concessori del 50 per cento, la sospensione dell'IMU, della TARI e TASI per un periodo massimo di dieci anni, oltre che l'esonero dal versamento dell'imposta di registro.

L'articolo 8 consente ai Comuni di adottare sanzioni, mediante un aumento delle aliquote di IMU e TASI fino allo 0,2 per cento a valere sugli edifici inutilizzati, incompiuti o dismessi da oltre cinque anni, per incentivarne il recupero e la riqualificazione.

L'articolo 9 affida alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina delle forme e dei modi della partecipazione delle comunità locali alla definizione degli obiettivi dei programmi di riqualificazione, rinnovo, recupero e tutela delle aree urbane.

Fa quindi presente che l'articolo 10 rimodula la procedura di permuta di cui all'articolo 6 del decreto-



legge 13 agosto 2011, n. 138, che è considerata "di assoluta priorità" qualora gli immobili da adibire o da costruire *ex novo* ad uso governativo o amministrativo siano siti in zone periferiche e disagiate. A tal fine l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero dei beni culturali, procede a un'ulteriore selezione degli immobili da cedere, appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ma ritenuti inadeguati all'utilizzo, redigendo un apposito elenco di quelli di particolare valore storico-architettonico o presenti in zone di pregio della città, ai fini della loro permuta con edifici nuovi, di volumetria pari o maggiore fino a un massimo del 30 per cento, adeguati alla destinazione d'uso. La permuta avviene all'esito di una procedura di selezione pubblica: i soggetti aggiudicatari potranno beneficiare per i primi cinque anni di un regime fiscale concordato direttamente con l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali di armonizzazione tra la legislazione statale e quella regionale.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 984, che si compone di 18 articoli e persegue la finalità di garantire la protezione e la gestione sostenibile dei suoli e l'adattamento ai cambiamenti climatici, anche per garantire la sicurezza della filiera alimentare. Tali finalità sono realizzate nel rispetto dei seguenti criteri: mantenere le funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli prevenendo il loro degrado; riportare i suoli degradati, ove tecnicamente possibile, ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità, considerando anche i costi del ripristino del suolo; migliorare la gestione del suolo tenendo presenti i cambiamenti climatici, tutelando i suoli integri dal punto di vista della funzionalità e dei servizi ecosistemici e favorendo il miglior uso di suoli già compromessi.

Evidenzia poi che il provvedimento in esame istituisce un quadro normativo per la protezione e la gestione sostenibile del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere una o più delle seguenti funzioni o servizi ecosistemici di natura economica, ambientale, sociale e culturale: di produzione di alimenti e altre biomasse, in particolare nei settori dell'agricoltura e della selvicoltura; di stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua; di riserva di biodiversità; di stoccaggio di carbonio; di fonte di materie prime; di ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane; di sede del paesaggio e del patrimonio ambientale, archeologico e scientifico-culturale.

Il disegno di legge introduce inoltre misure per la conoscenza e la prevenzione dei processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o ad attività umane, con esclusione delle acque sotterranee.

In particolare, esso istituisce, presso l'ISPRA, il Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENPSU) presieduto dal presidente dell'ISPRA, con i seguenti compiti: aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle linee guida adottate dal Comitato tecnico-scientifico; divulgazione delle informazioni sullo stato e sulla qualità del suolo; valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di erosione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di compattazione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di salinizzazione; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di diminuzione della sostanza organica dei suoli; individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di degrado per perdita di biodiversità; individuazione e aggiornamento delle aree degradate a causa dell'impermeabilizzazione di aree circostanti; definizione dei programmi d'azione obbligatori per il ripristino, ove tecnicamente possibile, delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli già bonificati come previsto dal titolo V del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152; valutazione della perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli degradati da frane e alluvioni; valutazione globale delle aree a rischio di degrado e di desertificazione del suolo. Rileva poi che il disegno di legge istituisce presso il CENSPU un Comitato tecnico-scientifico quale organo dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato è composto: da un rappresentante delle agenzie regionali per la protezione ambientale di ciascuna regione; da un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, adotta le linee guida per la protezione e la gestione sostenibile del suolo nonché le relative prescrizioni tecniche,

che sono aggiornate ogni tre anni dal CENSPU. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per una valutazione completa ed affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, le agenzie regionali per la protezione ambientale, le università e il CREA, istituisce la banca dati pedologica nazionale, in scala 1:50.000, per la stima dei servizi ambientali svolti dai suoli e dagli ecosistemi agroforestali. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con la collaborazione dell'ISPRA, dell'ISTAT, della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e del Centro nazionale di cartografia pedologica del CREA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i rapporti tra le istituzioni preposte alla gestione e all'aggiornamento dei dati pedologici sull'uso del suolo, nonché le modalità di interscambio tra i dati rilevati a livello locale e quelli contenuti nella banca dati pedologica nazionale. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, individuano le modalità per divulgare i dati pedologici, rilevati o derivati, contenuti nelle banche dati regionali.

Segnala quindi la previsione, contenuta nel testo, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CENSPU, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone materiali divulgativi, scaricabili dal sito internet istituzionale, per migliorare la percezione del valore e la conoscenza del suolo, delle sue funzioni e dei rischi collegati al suo degrado.

I materiali divulgativi sono aggiornati dal CENSPU ogni quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Le agenzie regionali per la protezione ambientale organizzano corsi di formazione e di informazione sui programmi di azione adottati per la tutela del suolo e sui rischi ai quali è esposto, con l'obiettivo di: portare a conoscenza delle amministrazioni locali e delle aziende rurali situate nelle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, la normativa vigente in materia, mediante adeguate azioni di carattere divulgativo; formare il personale delle amministrazioni locali e delle predette aziende rurali sulle pratiche agro-silvo-pastorali idonee a limitare o impedire il degrado del suolo. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CENSPU, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano per l'introduzione nelle università dell'insegnamento della pedologia nei diversi corsi di studio.

Tra le misure per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli si annoverano le previsioni riguardanti: la valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli, le modalità per l'individuazione delle aree a rischio di erosione, di compattazione, di salinizzazione, di diminuzione della sostanza organica e a rischio di perdita di biodiversità nonché delle aree a diverso grado di impermeabilizzazione causata da urbanizzazione.

Il disegno di legge intende altresì assicurare il coordinamento dei controlli ambientali finalizzati alla prevenzione della contaminazione dei suoli ad ogni livello di pianificazione, in conformità con quanto disposto dalla legislazione vigente.

Infine il CENSPU effettua la valutazione globale delle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, e di desertificazione del suolo tenendo anche conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo e della loro interazione con l'uso agricolo e forestale.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9ª Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 63, 609, 965 e 984 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 86, 164, 438, 572, 843 e 866.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD), in qualità di prima firmataria del disegno di legge n. 984, ringrazia i Presidenti e i colleghi delle Commissioni riunite per l'inserimento all'ordine del giorno

anche del suo testo, sottolineando l'importanza della questione in esame.

La presidente [MORONESE](#) avverte che, d'intesa con il presidente Vallardi della 9ª Commissione, tenuto conto del nuovo calendario dei lavori parlamentari, la prossima settimana proseguiranno, dinanzi agli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, le audizioni informali già programmate sui disegni di legge in titolo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984 è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [MORONESE](#) informa che, nel corso dell'audizione di ieri, in relazione all'affare assegnato n. 93 sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

# 1.3.2.1.2. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 19 (pom.) del 12/03/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**  
**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 19**  
**MARTEDÌ 12 MARZO 2019**

*Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
[MORONESE](#)

*Orario: dalle ore 17,05 alle ore 19,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE  
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

# 1.3.2.1.3. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 20 (ant.) del 13/03/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**  
**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 20**  
**MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019**

*Presidenza del Vice Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
**[BRUZZONE](#)**

*Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,40*

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE  
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

# 1.3.2.1.4. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 21 (pom.) del 13/03/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**  
**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 21**  
**MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019**

*Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
[MORONESE](#)

*Orario: dalle ore 17 alle ore 19*

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE  
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

# 1.3.2.1.5. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (ant.) del 14/03/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**  
**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 23**  
**GIOVEDÌ 14 MARZO 2019**

*Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
[MORONESE](#)

*Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ ITALIANE  
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

# 1.3.2.1.6. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 25 (pom.) del 10/04/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**  
**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 25**  
**MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019**

*Presidenza del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione*  
[VALLARDI](#)

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOIMMOBILIARE E DI R.E TE. IMPRESE  
ITALIA IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*



# 1.3.2.1.7. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 26 (ant.) dell'11/04/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**  
**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 26**  
**GIOVEDÌ 11 APRILE 2019**

*Presidenza del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione*  
[VALLARDI](#)  
*indi della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
[MORONESE](#)

*Orario: dalle ore 10,05 alle ore 13*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FILLEA CGIL, DEL PROFESSOR PAOLO  
MADDALENA, VICE PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI  
RAPPRESENTANTI DEL FORUM NAZIONALE SALVIAMO IL PAESAGGIO - DIFENDIAMO I  
TERRITORI IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 63  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale

**Titolo breve:** *CONSUMO DEL SUOLO*

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

Commissione parlamentare questioni regionali

13 marzo 2019

(ant.)

